



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249 recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", di seguito indicato "decreto legislativo n.249/12";

VISTO l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n.249/12 il quale stabilisce che le funzioni dell'Organismo Centrale di Stoccaggio italiano (OCSIT), di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri e stabilisce inoltre la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali;

VISTO in particolare l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.249/12 il quale dispone che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, al fine di consentire l'avvio della piattaforma di cui al comma 1 dello stesso articolo, i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, comunicano al Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME) i dati relativi alla capacità secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATI gli esiti degli incontri con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di attività di logistica petrolifera, nonché con il Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME) relativi alla messa a punto di un modello di rilevazione annuale riguardante la struttura dei depositi superiori a 3.000 metri cubi;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del modello di rilevazione annuale;

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione del modello di rilevazione annuale)



1. è approvato il modello di rilevazione annuale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 249/12, riguardante la struttura dei depositi di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 metri cubi;
2. fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME) mantiene il riserbo sui dati di cui all'art. 21, comma 21.2, del decreto legislativo n. 249/12.
3. Il modello di rilevazione annuale, di cui in allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il presente decreto ed il modello di rilevazione annuale sono pubblicati sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp>.

Roma, li

II DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto D'Aluce)



